

4. CREDITO DI IMPOSTA 5.0 RESIDUO UTILIZZABILE IN 5 RATE ANNUALI

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.1 del 12 gennaio 2026 ha fornito indicazioni operative ai fini della fruizione del credito di imposta 5.0 non ancora utilizzato (residuo) al 31 dicembre 2025. Tale agevolazione è fruibile ai sensi dell'articolo 38, comma 13, D.Lgs. 19/2024 presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline).

Il credito di imposta matura a seguito di un progetto innovativo da cui derivi una riduzione dei consumi energetici e a seguito della presentazione delle comunicazioni obbligatorie sul sito del GSE. Una volta maturato, poteva essere utilizzato decorsi 5 giorni dall'invio all'Agenzia delle entrate da parte del GSE dell'elenco delle imprese beneficiarie.

Il credito maturato e non ancora utilizzato alla data del 31 dicembre 2025 viene obbligatoriamente suddiviso in 5 rate annuali di pari importo, riferite agli anni dal 2026 al 2030, visibili dal cassetto fiscale del contribuente. L'importo della rata di ogni anno può essere compensato indicando nella sezione Erario il codice tributo 7072 (già istituito dalla risoluzione 63 del 18 dicembre 2024) e quale anno di riferimento l'anno a decorrere dal quale diviene utilizzabile ciascuna rata (quindi, 2026, 2027, 2028, 2029 o 2030).

In fase di elaborazione telematica dei modelli F24, l'Agenzia delle Entrate effettuerà controlli automatizzati allo scopo di verificare che l'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non ecceda l'importo della quota disponibile per ciascuna annualità, pena lo scarto del modello di pagamento. Lo scarto sarà comunicato tramite l'emissione di apposita ricevuta consultabile tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.



La prima delle cinque rate riferite al credito di imposta 5.0 residuo esistente al 31 dicembre 2025 è quindi fruibile sin da subito con l'indicazione del credito nella sezione Erario con il codice tributo 7072 e anno di riferimento 2026.

Dal punto di vista contabile, il credito d'imposta derivante dagli investimenti in beni con tecnologia 5.0 va ricompreso nella categoria dei contributi in conto impianti. Il beneficio va ripartito in un arco temporale correlato alla durata dell'ammortamento o del contratto di leasing, tempistica diversa rispetto a quella di utilizzo del credito d'imposta. Il

componente positivo correlato al credito di imposta non concorre alla formazione del reddito (Irpef o Ires) né alla formazione della base imponibile Irap.

Sbloccate le istanze presentate al GSE dopo il 6 novembre 2025

Con un comunicato del Gestore dei Servizi Energetici del 28 gennaio 2026 è stato chiarito che le imprese che hanno presentato istanze tecnicamente ammissibili al fine della fruizione del credito d'imposta 5.0 possono inserire sulla piattaforma le comunicazioni di completamento necessarie a individuare il progetto di innovazione entro il termine ultimo del 28 febbraio 2026.

Il GSE specifica, in ogni caso, che per le imprese che ricadono in tale casistica non è ancora riconosciuto l'ammontare del credito di imposta utilizzabile in compensazione nel modello F24.